



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

- Sezione:** **Situazioni giuridiche soggettive** - Vita privata e familiare - Vita privata come intimità - *Privacy*
- Titolo:** *Dati personali e tutela della vita privata*
- Autore:** VALENTINA COLCELLI
- Sentenza di riferimento:** Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sentenza del 16 febbraio 2000, Amann c. Svizzera, (Requête n° 27798/95)
- Parametro convenzionale:** art. 8
- Parole chiave:** Protezione dei dati personali; Vita privata

Dall'esame di alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo relative all'art. 8 della Convenzione emerge in modo abbastanza chiaro l'intento dei giudici di Strasburgo di fare della norma richiamata uno strumento di "profonda" tutela della vita privata quando essa è sinonimo di intimità.

Con il tempo la Corte ha ricompreso nella nozione di *privacy* anche la protezione dei dati personali ed il potere di controllo sulla circolazione delle proprie informazioni.

La tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali inizia ad affermarsi in Europa proprio attraverso la lettura dell'art. 8 C.E.D.U. ad opera dei giudici di Strasburgo. Ciò nonostante, detta disposizione non abbia un contenuto specificatamente dedicato ai menzionati aspetti.

I Giudici di Strasburgo si sono fatti portatori dell'esigenza di effettuare un "controllo successivo" e "di ultima istanza" (il ricorso individuale è, infatti, possibile, *ex art. 35* della Convenzione, solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interno), sul flusso delle informazioni in uscita dalla sfera privata dell'individuo verso l'esterno. Si sono poste così le basi per una positivizzazione del diritto al controllo consapevole su qualsiasi forma di circolazione delle proprie informazioni personali.

Gli iniziali interventi giurisprudenziali della Corte di Strasburgo erano sostanzialmente diretti a valutare le misure adottate dagli Stati, chiamati a bilanciare con le loro azioni contemporaneamente l'interesse alla protezione della *privacy* con quello alla circolazione delle informazioni all'interno di



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

strutture pubbliche. La Corte europea ha applicato a queste fattispecie la norma richiamata. L'attività interpretativa della Corte ha finito così per estendere la nozione tradizionale di *privacy* a quella di protezione di dati personali.

Rientra, pertanto, nell'ambito della nozione di "vita privata" anche la tutela dei dati personali. La raccolta e la memorizzazione dei più disparati dati o fatti relativi ad una persona possono costituire, infatti, una vera e propria minaccia dei diritti individuali. Dati di per sé neutri possono, se aggregati ed incrociati - oggi anche per mezzo di moderne tecnologie - originare intromissioni illegittime ed indesiderate nella vita altrui.

Prima dell'avvento delle tecnologie, infatti, l'interesse degli individui era volto ad impedire la diffusione al pubblico di vicende personali. Oggi, invece, l'interesse di ciascuno è più articolato: comprende sia una dimensione diretta ad evitare la raccolta e la diffusione di informazioni senza il consenso del soggetto titolare, sia volta ad impedire il collegamento di informazioni diverse, anche se fornite dallo stesso interessato, al fine di scongiurare l'aggregazione di informazioni per scopi non voluti.

Tale evoluzione rappresenta il passaggio dal diritto alla «riservatezza» al «diritto alla protezione dei dati personali», ossia il diritto di controllare i dati e le informazioni relative alla propria persona considerata non più nel suo isolamento, ma nella sua attitudine ad entrare in relazione con il mondo esterno.

Nel senso indicato, significativa è la pronuncia oggetto di approfondimento. Il sig. Hermann Amann, - uomo d'affari domiciliato in Svizzera - è ricorso alla Commissione europea dei Diritti dell'uomo (ricorso n° 27798/95 il 27 giugno 1995 ai sensi dell'allora vigente art. 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; il ricorso è stato successivamente trasferito alla Corte il 2 novembre 1998) ritenendo che l'intercettazione di una conversazione telefonica del 12 ottobre 1981 tra il ricorrente ed un dipendente dell'allora ambasciata sovietica a Berna, abbia comportato una violazione dell'art. 8 della Convenzione. Nella telefonata veniva ordinato un apparecchio depilatorio.

La conversazione telefonica era stata intercettata dal governo della Confederazione svizzera, che aveva anche richiesto al Servizio di ricerca di informazioni della polizia del cantone di Zurigo di indagare sul ricorrente e sulla merce che distribuiva. La conversazione, poi, era stata trascritta e conservata in un apposito schedario.

Il 12 settembre 1990 l'incaricato speciale ai documenti della Confederazione, preposto per assicurare la protezione dello Stato, aveva trasmesso al ricorrente dietro sua richiesta una copia della scheda.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Il sig. Hermann Amann riteneva di essere stato irregolarmente schedato dal Ministero e per tale ragione aveva promosso azione risarcitoria innanzi alle competenti Autorità svizzere – in particolare, il Dipartimento federale delle finanze e il Tribunale federale. Con i ricorsi il sig. Hermann Amann chiedeva anche il blocco della divulgazione di ogni informazione lui riferita e contenuta nella scheda. L'esito negativo dei procedimenti interni spinge Amann a rivolgersi agli organi di giustizia di Strasburgo.

Per la Corte europea dei Diritti dell'Uomo le conversazioni telefoniche ricevute in locali privati o professionali sono comprese nelle nozioni di «vita privata» e di «corrispondenza» di cui all'art.8 par. 1 (decisione Halford c. Royaume-Uni del 25 giugno 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-III, p. 1016, § 44).

Nel caso di specie non c'è dubbio alcuno sul fatto che il Ministero svizzero abbia intercettato e registrato una conversazione telefonica ricevuta dal ricorrente. E' innegabile pertanto l'avvenuta «ingerenza di un'autorità pubblica» - ai sensi dell'art. 8 par. 2 - nell'esercizio di un diritto garantito al ricorrente dal par. 1 art. cit. (cfr. decisione Kopp c. Suisse del 25 marzo 1998, *Recueil* 1998-II, p. 540, § 53).

Una simile ingerenza è ammissibile solo se «prevista dalla legge» persegue dei fini legittimi (par. 2 dell'articolo citato) ed è inoltre «necessaria in una società democratica» per garantirne le finalità.

La Corte ricorda che per sua costante giurisprudenza, l'espressione «prevista dalla legge» impone non solo che la misura incriminata abbia una base legale nel diritto interno - ossia si fondi sul principio di legalità – ma che questa sia accessibile e prevedibile. Grava primariamente sulle Autorità nazionali, segnatamente ai singoli tribunali, l'onere di interpretare e applicare il diritto interno. Nella decisione del 14 settembre 1994 il Tribunale federale si limitava a ricordare l'ammissibilità della raccolta di informazioni per la prevenzione di infrazioni contro lo Stato e per assicurare la difesa nazionale, qualora elementi concreti facciano supporre che si stanno realizzando violazioni nel senso indicato.

La Corte europea si era già pronunciata sul il codice di procedura penale svizzero e sul fatto se esso costituisse una base legale sufficiente in materia di intercettazioni telefoniche (decisione Kopp precitata, pp. 540-541, §§ 56 a 61). Nel caso in esame, però, la Corte non riteneva necessario valutare se l'intercettazione della telefonata del 12 ottobre 1981 avesse o meno una base legale. Invero, anche a voler supporre la sussistenza della base legale, la prevedibilità dei fatti che potevano giustificare l'intervento non risultava comunque soddisfatta.

L'intercettazione di conversazioni telefoniche costituisce una violazione grave al rispetto della vita privata e della corrispondenza. Esse devono pertanto fondarsi su una «legge» di una particolare



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

precisione. L'esistenza di regole chiare e dettagliate in materia è indispensabile. Per giurisprudenza costante della Corte una norma può dirsi «prevedibile» quando è redatta con sufficiente precisione si da permettere ad ogni persona – facendo all'occorrenza ricorso al parere di consulenti esperti – di regolare la sua condotta (decisione *Malone c. Royaume-Uni* del 2 agosto 1984, serie A n° 82, pp. 31-32, § 66).

I Giudici di Strasburgo ritengono poco chiara e dettagliata la normativa svizzera che regola l'adozione di misure di sorveglianza adottate nell'ambito di inchieste per la sicurezza interna ed esterna della Confederazione. Questa non assicura protezione adeguata contro le ingerenze delle Autorità nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza.

Il ricorrente inoltre non era la persona destinataria della misura oggetto di contestazione. Egli aveva partecipato solo casualmente ad una conversazione telefonica registrata nell'ambito di una misura di sorveglianza indirizzata contro un collaboratore dell'allora ambasciata sovietica.

La Corte conclude, quindi, affermando che l'ingerenza non può essere considerata come «prevista dalla legge» poiché il diritto svizzero non indica con abbastanza chiarezza l'estensione e le modalità di esercizio del potere di apprezzamento delle Autorità nell'ambito considerato. Richiama nello specifico anche le disposizioni della legge federale sulla procedura penale (art. 66 par. 1 e 1 *bis* PPF) che, pur disciplinando la sorveglianza delle persone ritenute responsabili di un crimine e dei terzi che si presumono ricevere o trasmettere delle informazioni, non regolamentano in maniera dettagliata (e non precisano) le precauzioni da adottare nei confronti di interlocutori intercettati «per caso», in qualità di «partecipanti necessari» ad una conversazione telefonica registrata dalle Autorità in applicazione di dette disposizioni.

Non solo l'esecuzione dell'intercettazione, ma anche la creazione della scheda e la sua conservazione nello schedario della Confederazione per il ricorrente costituisce una seria violazione dell'art. 8 della Convenzione.

La Corte aveva già osservato che la memorizzazione dei dati relativi alla «vita privata» di un individuo entra nel campo di applicazione dell'art. 8 par. 1 (cfr. decisione *Leander c. Suede* del 26 marzo 1987, serie A n° 116, p. 22, § 48).

La nozione di «vita privata» non deve essere interpretata in modo restrittivo. In particolare, il rispetto della vita privata ingloba il diritto per l'individuo di allacciare e sviluppare delle relazioni con i suoi simili. Tra l'altro nessuna ragione di principio permette di escludere le attività professionali o commerciali dalla nozione di «vita privata».



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Tale interpretazione estensiva concorda con quella della Convenzione per la protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. La Convenzione è elaborata in seno al Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1985. Il fine è quello «di garantire, sul territorio di ciascuna Parte, ad ogni persona fisica (...) il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e specialmente del suo diritto alla vita privata, riguardo al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale che la riguardano» (art. 1). Questi ultimi sono infatti definiti come «ogni informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile» (art. 2).

Nel caso di specie, la Corte rileva che effettivamente era stata creata una scheda concernente il ricorrente, sulla quale quest'ultimo era descritto come un «contatto vicino all'ambasciata russa» che commerciava differenti generi di merci.

Per la Corte le suddette informazioni rappresentano, senza alcun dubbio, dei dati relativi alla «vita privata» del ricorrente e l'art. 8 trova, di conseguenza, applicazione. La memorizzazione da parte di un'Autorità pubblica di dati relativi alla vita privata di una persona costituisce un'ingerenza proprio ai sensi dell'art. 8 cit.

La sentenza in esame contiene anche un riferimento alle direttive del Consiglio federale del 16 marzo 1981 applicabili al trattamento dei dati personali nell'amministrazione federale. Tra principi generali contenuti nelle direttive richiamate è espressamente previsto che il «trattamento dei dati personali deve fondarsi su una base legale» (numero 411) e che i «dati personali non devono essere trattati che per scopi ben determinati» (numero 412). Le stesse norme non contengono alcuna indicazione appropriata sull'estensione e le modalità di esercizio del potere conferito al Ministero pubblico di ricevere, registrare e conservare delle informazioni. Non precisano, inoltre, le condizioni di creazione delle schede, le procedure da seguire, le informazioni che possono essere memorizzate e quelle eventualmente vietate.

Per tali ragioni, le direttive elvetiche non possono essere considerate come sufficientemente chiare e dettagliate nell'assicurare una protezione adeguata contro le ingerenze delle Autorità nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata.

La creazione della scheda riguardante il ricorrente non è, dunque, «prevista dalla legge» ai sensi dell'art. 8 della Convenzione. Neppure la conservazione deve considerarsi come «prevista dalla legge», in quanto – nonostante l'ordinamento dello Stato convenuto preveda espressamente la distruzione dei dati non più «necessari» o «inutili» – le Autorità svizzere non hanno proceduto a distruggere le informazioni memorizzate, neppure nel momento in cui era stato accertato dai competenti organi giurisdizionali che nessuna infrazione era in corso di preparazione. I comportamenti delle Autorità dello Stato convenuto sono pertanto violazione del diritto del



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

ricorrente al rispetto della sua vita privata, come garantito dall'art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

Casi analoghi:

*Drozdowski c. Polonia*, 6 dicembre 2005, in [www.echr.coe.int/echr](http://www.echr.coe.int/echr); *Wisse c. Francia*, 6 dicembre 2005, *ivi*; *Aliev e a. c. Ucraina*, 29 aprile 2003, *ivi*; *Kopp c. Svizzera*, 25 marzo 1998, in Racc., 1998-II, p. 540, § 53; *M.S. c. Svezia*, 27 agosto 1997, in *Eur. Court HR*, IV, 1997, 1437 ss.; *Halford c. Regno Unito*, 25 giugno 1997, in Racc., 1997-III, p. 1016, § 44; *Niemetz c. Germania*, 16 dicembre 1992, in Racc., serie A, Vol. 251-B. 78; *Gillov c. Regno Unito*, 14 settembre 1987, in Racc., serie A, n. 109; *Malone c. Regno Unito*, 2 agosto 1984, in *Eur. Court HR*, serie A, vol. 82, 1984, 7 ss.

Profili di diritto interno:

Corte Cost., 12 aprile 1973 n. 38, per cui fra i diritti inviolabili dell'uomo, oltre quelli nell'art. 2, negli artt. 3. secondo comma, 13 primo comma, rientrano quelli del proprio decoro, onore riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

Cass. 25 giugno 2004, n. 11864 sull'ampiezza del significato di trattamento dei dati personali.

Riferimenti bibliografici:

G. TIBERI, *Riservatezza e protezione dei dati personali*, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali delle Corti europee*, M. Cartaria (a cura di), Il Mulino, 2007, p. 351 e ss..

U. DE SIERVO, *La privacy*, in S.P. PANUNZIO (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, Esi, 2005, p. 356.

M. SPATTI, *Diritto alla riservatezza e trattamento dei dati personali*, in N. PARISI, D.

RONOLDI, (a cura di), *Profili di diritto europeo dell'informazione e della comunicazione*, Napoli, 2004, p. 165.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

R. PARDOLESI, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in Id. (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, 1, Milano, Giuffré, 2003, p. 10.

G. ARENA, *La tutela della riservatezza nella società dell'informatica*, in *Studi in onore di P. Virga*, Milano, Giuffré, 1994, vol. I, p. 35 e ss.

V. COLCELLI, *Riservatezza e trattamento dei dati personali nella normativa dell'Unione Europea*, in A. PALAZZO, A. SASSI (a cura di), *Diritto Privato del Mercato*, Iseg, Perugia, 2007, pp. 457-493.

(28.02.2010)